



Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **90-1/2025** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da GIANFRANCO GIRANI (C.F.: GRNGFR56H14D597U),

residente (con gli avvocati FABIOLA TOMBOLINI ed EMANUELA SCALEGGI),

vista la delega istruttoria,

sentite le parti all'udienza del 01/07/2025, ove il ricorrente ha chiarito, in particolare, le cause del sovraindebitamento, nonché gli incarichi ricoperti nelle società indicate in ricorso e lo stato in cui versano le medesime;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 11/06/2025, GIANFRANCO GIRANI, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII;
2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto il ricorrente è residente nel
3. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:
 - il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione economico-patrimoniale e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex art. 75, comma 1, lett. a) CCII;
 - la proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne che incrementano in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda;
 - il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore nella sua qualità di soggetto sovraindebitato in forza di una debitoria proveniente da debiti discendenti dalla pregressa attività di libero professionista (nella specie di geometra cancellato dall'albo in data , da garanzie prestate in favore della società

(cancellata in data _____), di cui era Amministratore unico, e da esposizioni verso l'erario;

- attesa la rilevata natura professionale dell'attività esercitata, e dell'indebitamento che ne è conseguito, deve escludersi in capo al ricorrente la qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII;
- non risultano, peraltro, superati in capo al medesimo ricorrente i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore;

4. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) le dichiarazioni dei redditi e la documentazione afferente la situazione patrimoniale del ricorrente;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

5. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (riguardo alle quali l'esperto rileva che le ragioni dell'indebitamento sono da ricondursi alle difficoltà, connesse a mancanza di liquidità in corrispondenza della crisi nel settore edilizio, nella gestione dell'attività di libero professionista ove è stato omesso il pagamento della contribuzione previdenziale dei dipendenti, nonché dall'escussione delle garanzie rilasciate in favore di successivamente l'esposizione debitoria si è estesa fino a ricomprendere il mancato pagamento di ulteriori imposte e la situazione di generale crisi ha investito anche l'ambito personale del ricorrente);
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili nelle modeste risorse reddituali che il ricorrente ritrae, a titolo di compenso, quale Amministratore delle società _____ e _____, pari complessivamente ad euro _____ evidentemente incapienti, al netto delle spese necessarie per mantenere un dignitoso tenore di vita, rispetto all'adempimento delle

proprie obbligazioni con mezzi ordinari, anche riguardo alla pregressa attività professionale;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria sarebbe complessivamente pari ad € _____ circa (di cui euro _____ quale valore di ½ dell'immobile di cui il ricorrente è proprietario, al netto delle spese di esecuzione e dell'azione di divisione, ed euro _____ derivanti da finanza propria), al netto degli importi che sarebbero comunque destinati al mantenimento di un tenore di vita dignitoso in capo al ricorrente, nonché al netto delle spese prededucibili, a fronte di un attivo disponibile, derivante da finanza esterna e da quanto reso disponibile dal ricorrente nei quattro anni e 7 mesi successivi all'omologa, pari complessivamente ad € _____);

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (€ _____).

6. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, e, quanto al comportamento dei soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio del debitore, ha relazionato che, stante la risalenza nel tempo dell'assunzione delle garanzie fideiussorie, in assenza dei dati reddituali in capo al ricorrente e alle debitrice principali _____ e _____, non ha potuto effettuare alcuna verifica.

7. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad € _____ (composto da € _____, quali crediti privilegiati, ed € _____ quali crediti chirografari) e di un attivo pari ad € _____ (composto da € _____ quale finanza propria ricavabile dai risparmi del ricorrente accantonati per la procedura, ed € _____ quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale da parte _____

da corrispondersi mediante n. _____ versamenti mensili dell'importo di euro _____ cadauno, fino a concorrenza dell'importo, a partire da 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione) la proposta prevede:

a) l'apporto di risorse esterne che incrementano in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda;

b) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per € _____ da corrispondersi per euro _____ entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e per la restante parte in rate mensili di euro _____, con riparti semestrali;

- il pagamento del creditore ipotecario di primo grado, , al 100 % fino a capienza del privilegio, per euro , il resto incapiente (classe 1 non votante), in rate mensili di euro con riparti semestrali;
- il pagamento dei creditori chirografari, enti fiscali e previdenziali degradati a chirografo e chirografari *ab origine*, nella percentuale del 4 % del proprio credito (classe II), per complessivi euro in rate mensili di euro con riparti semestrali;

- c) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori, cui è destinata la proposta, secondo le modalità di cui innanzi;
- d) prevede la suddivisione in 2 classi di creditori di cui la classe 1, non votante e comprendente il creditore ipotecario di primo grado, sino alla concorrenza dell'importo con privilegio per € , e la classe 2, comprendente tutti gli altri creditori chirografari ed i privilegiati incapienti degradati al chirografo.

8. Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo il ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, ed il suo stato di insolvenza, senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 ovvero che il medesimo debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

9. Ritenuto che si debba provvedere alla nomina del commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC, essendo richiesta la sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari, ed in particolare della procedura esecutiva mobiliare pendente dinanzi all'intestato tribunale promossa da , e che la nomina appaia necessaria per tutelare gli interessi delle parti ex art. 78, comma 2-bis, CCII;

visti gli artt. 74 e ss. CCII;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore di **GIANFRANCO GIRANI** (C.F. GRNGFR56H14D597U) nato a

conferma la nomina dell'avv. PIETRO RANCI, anche per la carica di commissario giudiziale, affinché svolga le funzioni dell'OCC;

ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento entro **giorni 10** dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione da parte della cancelleria;

assegna ai creditori il termine di **trenta giorni**, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII;

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII;

onera l'OCC di relazionare al gd **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'impresa, ivi inclusa in particolare la procedura esecutiva mobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Ancona promossa da _____ né possono acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del medesimo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale - e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, li 17/07/2025

Il Giudice delegato
dott.ssa Giuliana Filippello